



CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI AERONAUTICHE

- L'Associazione Arma Aeronautica – “Aviatori d'Italia” (nel seguito denominata “AAA”), C.F. 80248150585, con sede in Roma, in questo atto rappresentata dal Presidente pro-tempore Gen. S.A. (c) Giulio MAININI;
- l'Associazione Nazionale Ufficiali dell'Aeronautica (nel seguito denominata “ANUA”), C.F. 11006521006, con sede in Roma, in questo atto rappresentata dal Presidente pro-tempore Gen. S.A. (r) Claudio DEBERTOLIS;
- l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati Aeronautica (nel seguito denominata “ANFCMA”), C.F. 03152800581, con sede in Roma, in questo atto rappresentata dal Presidente pro-tempore Gen. S.A. (r) Tiziano TOSI;
- l'Associazione Pionieri dell'Aeronautica (nel seguito denominata “APA”), C.F. 96234100582, con sede in Roma, in questo atto rappresentata dal Presidente pro-tempore Gen. S.A. (r) Settimo CAPUTO;
- l'Associazione Trasvolatori Atlantici (nel seguito denominata “ATA”), C.F. 96004920581, con sede in Roma, in questo atto rappresentata dal Presidente pro-tempore Ing. Umberto KLINGER,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Con la presente Convenzione le Associazioni Aeronautiche (nel seguito denominate “Associazioni”) aderenti intendono regolare i rapporti di collaborazione tra di loro, nonché tra loro e l'Aeronautica Militare, con le altre Istituzioni militari e civili (pubbliche e private) e i rappresentanti del mondo scientifico, culturale, storico, accademico e industriale.
2. In particolare, la Convenzione è finalizzata a:
 - a. rappresentare e tutelare gli interessi comuni delle Associazioni aderenti, ampliando la loro base rappresentativa e realizzando utili sinergie tra di esse;
 - b. razionalizzare, integrare e ottimizzare le risorse umane e organizzative delle Associazioni aderenti, valorizzando le specifiche finalità, pur mantenendo

Convenzione tra le Associazioni Aeronautiche

- ognuna la propria identità e la propria autonomia statutaria;
- c. elaborare, nell'ambito del rapporto di collaborazione, materie d'interesse comune, ricercando convergenze di posizione;
 - d. facilitare la proposizione, l'elaborazione e la risoluzione dei problemi di interesse comune;
 - e. fare sì che, limitatamente alle materie d'interesse comune delle Associazioni aderenti, il Vertice dell'Aeronautica Militare (nel seguito denominata "A.M.") abbia nel Comitato di coordinamento, di cui al successivo art. 4, il referente comune delle predette Associazioni, allo scopo di semplificare e ottimizzare i rapporti tra le Associazioni e l'A.M. nello sviluppo di tutte le attività, iniziative e manifestazioni comuni organizzate e svolte dalle Associazioni stesse;
 - f. garantire, limitatamente alle materie d'interesse comune, un'unica rappresentanza nei confronti delle Istituzioni militari e civili (pubbliche e private), nonché dei rappresentanti del mondo scientifico, culturale, storico, accademico e industriale;
 - g. promuovere attività, iniziative e manifestazioni comuni, nel rispetto dello statuto di ogni Associazione aderente e dei valori e delle categorie rappresentate da ciascuna Associazione;
 - h. programmare, nel rispetto dei vari statuti, uno studio di fattibilità per una costituenda Rivista associativa comune, che assommi e rappresenti i valori di tutte le Associazioni aderenti, partendo dalle testate editoriali esistenti (indicate al successivo art. 8);
 - i. perseguire, ove possibile, l'utilizzo di locali comuni per un più razionale funzionamento delle Sezioni delle Associazioni;
 - l. favorire la collaborazione nella divulgazione di informazioni su ciascuna Associazione, attraverso i rispettivi siti web, pagine Facebook, Twitter e altri social, al fine di arricchire i contenuti degli stessi e dare ancora maggior risalto alle attività e iniziative singole e comuni, nel rispetto delle specifiche finalità.
3. La presente Convenzione non persegue finalità politiche e/o di lucro.

Art. 2 Salvaguardie

1. Le Associazioni aderenti:
 - a. hanno tutte pari dignità;
 - b. conservano ognuna inalterata la propria soggettività, con il proprio statuto e l'eventuale regolamento di attuazione;
 - c. conservano ciascuna invariata la piena rappresentatività, le proprie finalità e l'autonomia operativa, gestionale, amministrativa e finanziaria, nonché la propria identità di valori e di riferimento nazionale e di categoria, secondo quanto stabilito dal rispettivo statuto;
 - d. conservano ognuna inalterata la possibilità che il proprio Presidente si rapporti direttamente con il Vertice dell'A.M. e con le altre Istituzioni militari e civili (pubbliche e private), per le materie non di interesse comune delle Associazioni;
 - e. concorrono, ognuna in ragione delle proprie risorse umane (numero degli

associati), della capacità organizzativa e della distribuzione sul territorio, agli scopi comuni.

Art. 3

Diritti e doveri dei soci delle Associazioni Aeronautiche

1. La Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e i doveri dei soci di ciascuna Associazione aderente nei confronti dell'Associazione di appartenenza.
2. I soci delle Associazioni aderenti possono essere iscritti anche a più di una delle Associazioni aderenti.

Art. 4

Comitato di coordinamento delle Associazioni Aeronautiche

1. Le Associazioni aderenti istituiscono il Comitato di coordinamento delle Associazioni Aeronautiche (nel seguito denominato "Comitato").
2. Il Comitato è composto dai Presidenti delle Associazioni aderenti, in qualità di Consiglieri del Comitato. In caso di impedimento, partecipa al Comitato il rispettivo Vice Presidente o un socio delegato dal proprio Presidente.
3. Il Comitato è presieduto, con turnazione semestrale, dal Coordinatore, cioè dal Consigliere del Comitato che è Presidente di una delle Associazioni aderenti, secondo l'ordine dato dal maggior numero di associati. In caso di impedimento è presieduto dal Vice Coordinatore, cioè dal Consigliere del Comitato che segue nel predetto ordine.

Art. 5

Compiti del Comitato, relativamente alle materie di interesse comune

1. Il Comitato ha il compito di:
 - a. coordinare le attività comuni tra le Associazioni aderenti e delle stesse nei confronti dell'A.M., delle Istituzioni militari e civili (pubbliche e private), nonché del mondo scientifico, culturale, storico, accademico e industriale;
 - b. definire le linee programmatiche volte al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente Convenzione, in coerenza con i loro rispettivi statuti;
 - c. assicurare, con le proprie decisioni ed attività, che venga perseguito l'obiettivo di una maggiore rappresentatività e sinergia tra le Associazioni aderenti;
 - d. programmare e promuovere lo sviluppo delle attività, iniziative e manifestazioni da svolgere in comune fra le Associazioni aderenti;
 - e. redigere un programma annuale unico per tutte quelle attività, iniziative e manifestazioni, anche non comuni, organizzate dalle Associazioni aderenti che richiedano la partecipazione o l'apporto dell'A.M., al fine di consentire alla stessa di deconflittare gli impegni;
 - f. assegnare la direzione di ciascuna attività, iniziativa o manifestazione comune

Convenzione tra le Associazioni Aeronautiche

- al Consigliere la cui Associazione è specificamente o maggiormente competente alla sua realizzazione;
- g. agire come referente comune nei confronti del Vertice dell'A.M., in rappresentanza di tutte le Associazioni aderenti, limitatamente alle materie d'interesse comune;
 - h. rappresentare tutte le Associazioni aderenti nei confronti delle Istituzioni militari e civili (pubbliche e private), nonché del mondo scientifico, culturale, storico, accademico e industriale, limitatamente alle materie d'interesse comune;
 - i. coordinare, ove necessario, la partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni aderenti alle manifestazioni militari e civili in modo da razionalizzare e ottimizzare le risorse umane impiegate;
 - l. indirizzare, nel rispetto degli statuti, i contenuti della Rivista comune (quando realizzata), affinché essa rappresenti i valori e le categorie tutelati da ogni Associazione aderente e ne esalti le rispettive finalità;
 - m. valutare e approvare le eventuali richieste di adesione alla Convenzione da parte di altre Associazioni aeronautiche, preventivamente riconosciute dall'A.M., aventi pari dignità e storia e il cui statuto preveda finalità simili e coerenti con quelle originariamente aderenti;
 - n. verificare periodicamente l'effettivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della Convenzione;
 - o. ripartire, a fronte di particolari situazioni, tra le Associazioni aderenti le spese eventualmente sostenute dai soci delle stesse per lo svolgimento di attività comuni.
2. Fatto salvo il principio di salvaguardia di cui all'art. 2, il Coordinatore del Comitato rappresenta il Comitato e ne firma gli atti inerenti le attività d'interesse comune deliberate, previa approvazione dei Consiglieri.
 3. Il Comitato si avvale di una apposita Segreteria per la trattazione degli affari correnti.
 4. Il Comitato può costituire dei Gruppi di lavoro "ad hoc", i cui membri sono tratti dai soci delle Associazioni aderenti, per la trattazione di questioni specifiche e particolari.

Art. 6

Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato delle Associazioni aderenti si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore o due Consiglieri ne facciano richiesta.
2. In caso di impedimento dei Presidenti delle Associazioni aderenti, partecipano alle riunioni del Comitato i rispettivi Vice Presidenti o un socio delegato dal proprio Presidente.
3. Il Comitato decide con la partecipazione di almeno tre quinti dei suoi componenti e a maggioranza dei membri presenti.
4. Il Comitato assegna la direzione di ogni attività, iniziativa o manifestazione comune al Consigliere la cui Associazione è specificamente o maggiormente competente alla sua realizzazione.

5. Alle riunioni del Comitato che trattano argomenti d'interesse anche dell'Aeronautica Militare è invitato a partecipare, quale osservatore in rappresentanza dell'A.M., il Capo dell'Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell'A.M., o altro Ufficiale Superiore dallo stesso delegato.
6. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di impedimento, dal Vice Coordinatore, e sono verbalizzate da un membro della Segreteria del Comitato, e possono svolgersi in presenza, presso la sede del Comitato, oppure in videoconferenza o eventualmente con altro idoneo mezzo telematico a disposizione di tutti i partecipanti.

Art. 7
Segreteria del Comitato

1. Le Associazioni aderenti aventi il maggior numero di associati individuano uno o più soci che assolvono ai compiti della Segreteria del Comitato.
2. Le altre Associazioni aderenti contribuiscono, ove possibile, all'alimentazione della Segreteria tramite un loro associato.
3. La Segreteria ha il compito di trattare gli affari correnti relativi all'attività del Comitato e comunque derivanti dalla presente Convenzione.
4. Per determinati periodi, a fronte di particolari impegni comuni, la Segreteria può essere alimentata dalle Associazioni aderenti con altro personale tratto dai soci delle Associazioni stesse.

Art. 8
Rivista comune

1. Le Associazioni aderenti si impegnano ad avviare un progetto per editare una Rivista comune che sia rappresentativa dei valori e delle categorie tutelati dalle Associazioni aderenti, nel rispetto dei propri statuti.
2. La Rivista comune deve salvaguardare la storicità delle testate "Aeronautica" dell'AAA e "Il Corriere dell'Aviatore" dell'ANUA.
3. Gli aspetti editoriali, gestionali e amministrativi sono definiti in un "addendum" alla presente Convenzione.
4. Nelle more dell'attuazione del progetto di Rivista comune, l'AAA intende realizzare un "supplemento" periodico alla propria testata "Aeronautica", che contenga la cronaca della vita associativa dell'AAA e, in seguito, recepisca anche le attività e iniziative sociali delle altre Associazioni.

Art. 9
Sedi comuni

1. Le Associazioni aderenti si impegnano a favorire, ove possibile, l'utilizzo di locali comuni al fine di razionalizzare e ottimizzare, soprattutto nelle località periferiche, il funzionamento delle Sezioni locali delle singole Associazioni, contenendo le eventuali spese.

Art. 10
Bilancio, patrimonio, affari amministrativi

1. Ciascuna Associazione aderente mantiene autonomamente il proprio bilancio ed il proprio patrimonio.
2. Nel caso di attività, iniziative e manifestazioni comuni, ciascuna Associazione aderente assume singolarmente e direttamente, conformemente alle attività programmate in sede di Comitato, i propri obblighi verso i terzi in ragione di quanto stabilito dal Comitato in sede di programmazione delle attività stesse.
3. Nessuna obbligazione o debito contratto singolarmente da una delle Associazioni aderenti può essere fatta valere nei confronti delle altre Associazioni aderenti.
4. Eventuali oblazioni o contributi privati derivanti dalle attività comuni svolte dalle Associazioni aderenti vengono ripartiti singolarmente e direttamente alle Associazioni aderenti in ragione di quanto stabilito dal Comitato in sede di programmazione delle attività stesse.
5. Nessun compenso è previsto per i membri del Comitato e della Segreteria e dei partecipanti ai Gruppi di lavoro e alle attività comuni conseguenti alla presente Convenzione. Eventuali spese dagli stessi sostenute sono rimborsate dall'Associazione di appartenenza secondo le proprie disposizioni interne, salvo situazioni particolari per le quali la ripartizione delle spese è stabilita in sede di Comitato.



Art. 11
Durata, recesso unilaterale e ulteriori adesioni

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale e può essere ulteriormente rinnovato per periodi aventi la medesima durata.
2. Le Associazioni aderenti verificano annualmente la rispondenza delle clausole della Convenzione alle norme di legge in vigore e all'effettivo perseguimento delle finalità dell'accordo stesso e possono chiederne l'eventuale aggiornamento o revisione.
3. Resta ferma per ognuna delle Associazioni aderenti la possibilità di recedere unilateralmente dalla Convenzione, esplicitandone, per motivi di correttezza e trasparenza, le ragioni con una comunicazione indirizzata al Comitato.

Convenzione tra le Associazioni Aeronautiche

4. Altre Associazioni aeronautiche, già riconosciute dall'A.M., aventi pari dignità e storia e il cui statuto preveda finalità e attività simili e coerenti con quelle originariamente aderenti, possono chiedere di aderire alla presente Convenzione, sottoscrivendolo. La richiesta è valutata e approvata dal Comitato.

Fatto, letto e sottoscritto a Roma in data 12.05.2021

- per l'Associazione Arma Aeronautica – “Aviatori d'Italia”
Il Presidente Gen. S.A. (c) Giulio MAININI 
- per l'Associazione Nazionale Ufficiali dell'Aeronautica
Il Presidente Gen. S.A. (r) Claudio DEBERTOLIS 
- per l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati Aeronautica
Il Presidente Gen. S.A. (r) Tiziano TOSI 
- per l'Associazione Pionieri dell'Aeronautica
Il Presidente Gen. S.A. (r) Settimo CAPUTO 
- per l'Associazione Trasvolatori Atlantici
Il Presidente Ing. Umberto KLINGER 